

Nota pervenuta in data 13 ottobre 2009 della dott.ssa, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, con la quale richiede un intervento del Cpom relativamente a comportamenti ritenuti lesivi nei suoi confronti da un collega di lavoro.

(Approvato dal C.p.o.m. nella seduta del 21 gennaio 2010)

La dott.ssa, con missiva pervenuta in data, segnalava alcuni comportamenti tenuti dal collega d'ufficio dott. nei suoi confronti e, contestualmente, invitava il CPOM a verificare se per i fatti da lei narrati – in ordine ai quali aveva peraltro già trasmesso comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di – fosse possibile un intervento del Comitato a sua tutela.

Il CPOM, esaminate le circostanze compiutamente riferite dalla istante e la corposa documentazione da lei prodotta, riteneva opportuno procedere all'audizione della dott.ssa, al fine di acquisire piena conoscenza riguardo ad una vicenda che suscitava immediata preoccupazione e che – suo malgrado – aveva visto la dott.ssa protagonista.

Nel corso, dunque, della seduta svoltasi illa dott.ssaaveva modo di ricostruire quanto accaduto e di fornire i chiarimenti all'uopo richiesti dalle singole componenti del CPOM.

È intenzione di Questo Comitato rappresentare, dunque, alla Prima Commissione quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta, atteso che i comportamenti denunciati dalla dott.ssa sono apparsi idonei a ledere la sua dignità di donna magistrato nell'ambito della sua attività professionale.

Se compete senza dubbio esclusivamente alla Prima Commissione valutare la sussistenza o meno di profili di incompatibilità rilevanti ai sensi del R.D.Lgs. 511/1946 nei confronti sia del dott.sia della dott.ssa, rientra comunque nelle attribuzioni del Comitato per le Pari opportunità in magistratura apprestare idonea tutela alle donne magistrato che siano destinatarie di comportamenti molesti ovvero che subiscano indebite pressioni ed aggressioni, ancora oggi determinate da pregiudizi di genere.

Nel caso in esame, le condotte censurabili del dott.consistono anzitutto in ingiustificate attenzioni nei confronti della dott.ssa, rappresentate da numerosi messaggi sul telefono cellulare personale e da ripetute telefonate anche a casa al di fuori dei normali rapporti di lavoro o di colleganza.

La dott.ssa, nel tentativo anche di preservare un clima sereno all'interno della Procura di, riteneva di tollerare inizialmente i comportamenti del collega, confidando di poter riuscire al più presto ad indurre il dott.a desistere dai suoi assillanti atteggiamenti.

La dott.ssa ha, infatti, riferito nel corso dell'audizione: “.....”.

La speranza coltivata dalla dott.ssa di non compromettere, con il suo modo di fare non ostile e di immediata reazione, un clima di lavoro sereno e collaborativo restava tradita dalle successive condotte poste in essere dal dott., il quale, modificando radicalmente la sua linea di comportamento, in una sorta di progressivo inasprimento unilaterale dei suoi rapporti con la collega, iniziava ad ostacolarla in vari modi nella gestione quotidiana dell'ufficio e persino a denigrarla per il lavoro da lei svolto.

Invero, come evidenziato nel corso dell'audizione, il dott. arrivava anche ad intralciare le richieste avanzate dalla dott.ssa (madre di due bambini) per il godimento degli ordinari periodi di congedo nel corso della sospensione feriale delle udienze, provvedendo a chiedere ed a pretendere – in ragione della sua maggiore anzianità di ruolo - proprio gli stessi giorni domandati dalla collega, all'esclusivo fine di pregiudicarla così come emerge dal fatto che poi, ottenuti tali periodi, il dott. non ne avrebbe di fatto usufruito.

Inoltre, il dott. denigrava e tentava in ogni modo di isolare la dott.ssa all'interno della Procura di e nell'ambito dei rapporti con il personale ausiliario di polizia giudiziaria; in merito l'interessata, con dovizia di particolari, ha riferito: “.....”.

La vicenda in oggetto è infine culminata nella comunicazione ufficiale alla dott.ssa da parte del dott. - nel periodo in cui lo stesso sostituiva il Procuratore della Repubblica in ferie - della circolare del C.S.M. n. P. 12940 del maggio 2007 disciplinante il regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 L.G., avvenuta con missiva datata 6 luglio 2009 (vale a dire a ben due anni di distanza dall'entrata in vigore della suddetta circolare), nel corpo della quale egli evidenziava che *“L'esercizio della professione forense da parte del familiare, sia pure limitata esclusivamente al settore civile, non elimina nei piccoli Tribunali, la situazione di incompatibilità”*; ragion per cui egli valutava che *“È un problema attuale, che coinvolge l'intero ufficio, sia pure con connotazioni ed effetti diversi. Reputo necessaria ed auspico una tempestiva serena ed approfondita discussione, al fine di individuare, tutti insieme, la soluzione migliore, che tenga conto di tutte le esigenze”*.

Dei descritti accadimenti è venuta quindi a conoscenza la stampa locale, che dava risalto alla vicenda, indicando nominativamente i magistrati coinvolti, in tal modo amplificando la portata dei fatti e causando notevole lesione alla dignità personale e professionale della dott.ssa Peraltro, il - vale a dire proprio nella stessa data originariamente fissata dal CPOM per l'audizione della dott.ssa, - è stata pubblicata sul quotidiano “.....”, edizione di, una lettera a firma del dott., nella quale egli – in virtù di un rapporto privilegiato con gli organi di stampa - forniva pubblicamente una versione dei fatti a sé favorevole ed

ulteriormente pregiudizievole nei confronti della dott.ssa affermando in particolare: “.....”.

Il CPOM, come già chiarito in apertura, non intende in alcun modo interferire in merito a valutazioni di competenza esclusiva, nella presente fase, della Prima Commissione Referente, tuttavia ribadisce come appaia nel caso in questione indispensabile sottoporre all’attenzione della medesima Commissione alcune considerazioni relative ai comportamenti denunciati dalla dott.ssa

Nel corso degli ultimi anni il Consiglio Superiore della Magistratura, anche su proposta del Comitato Pari Opportunità, ha promosso numerose azioni positive al fine di eliminare qualsivoglia forma di disparità di trattamento nei confronti delle donne magistrato, sia in sede di progressione in carriera sia, più in generale, nella gestione ordinaria dell’attività lavorativa. In tale prospettiva il C.S.M. ha, peraltro, favorito l’adozione di misure organizzative idonee a garantire l’equilibrio fra responsabilità familiari e responsabilità professionali, così da consentire agli uffici di avvalersi dell’attività di magistrati che, altrimenti, per motivi familiari, sarebbero costretti a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro e, nel contempo, da assicurare a questi magistrati il diritto all’espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione.

Ebbene le vicende narrate dalla dott.ssa dimostrano che ancora oggi negli uffici giudiziari le donne magistrato sono esposte a comportamenti discriminatori e/o molesti, a fronte dei quali non risulta sempre garantita loro adeguata tutela.

Nell’organizzazione del lavoro, come pure nella programmazione dei turni di servizio per il periodo feriale, il CSM ha in più occasioni indicato che deve prioritariamente tenersi conto delle esigenze delle donne magistrato con figli al fine di tenere in debito conto la loro necessità di coniugare vita familiare e vita lavorativa, evitando che proprio in relazione a questa loro peculiare condivisione possano subire discriminazioni o addirittura vere e proprie vessazioni.

Sotto altro aspetto, l’atteggiamento tipicamente conciliativo e di pacificazione, che contraddistingue la presenza femminile nel mondo lavorativo, non può divenire strumento di ritorsione ai danni proprio di chi si impegna nella promozione di ambienti di lavoro sereni e distesi.

Da questo punto di vista nel caso concreto non è emersa un’attività del dirigente dell’ufficio idonea a contenere, limitare o impedire i comportamenti del dott. nonché diretta a dare piena attuazione alle circolari consiliari e a tutelare la piena professionalità della dott.ssa

Nel caso di specie, a parere del CPOM, la dott.ssa è stata vittima di attenzioni inopportune da parte del dott. , che, con il passare del tempo, hanno assunto dimensioni sempre meno tollerabili fino a giungere ad assumere i caratteri del sopruso con la comunicazione in

via ufficiale della circolare consiliare sulle incompatibilità a distanza di ben due anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta allorquando egli sostituiva, in via del tutto temporanea, il Procuratore della Repubblica.

Risulta, conseguentemente, necessario che dei comportamenti tenuti dal dott. la Prima Commissione tenga adeguatamente conto anche nella prospettiva illustrata dal CPOM, affinché la posizione delle donne all'interno degli uffici giudiziari sia adeguatamente tutelata e le stesse non subiscano inaccettabili sopraffazioni determinate da impostazioni culturali sessiste.